



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO

Padova, data (v. stringa in alto)

IL DIRIGENTE

Richiamato l'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

Richiamato l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, a norma del quale *“Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina [...]”*

Richiamato altresì l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, a norma del quale *“Decorso il termine del **31 agosto**, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2”;*

Visto il Decreto Ministeriale n. 158 del 31-07-2024 recante *“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025”*, dove al punto A.17 prevede che *“Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell'assunzione in servizio all'anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l'anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova”*.

Visto l'art. 14-bis del Decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha introdotto il seguente comma 2-bis all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255: *“In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il **31 dicembre 2024** attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e **resi indisponibili** prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo [...]. **Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto [...]**”*.

Vista la pedisseqa circolare ministeriale prot. n. 120210 del 02-08-2024 con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico indica l'opportunità, nella ricorrenza della fattispecie prevista dalla citata novella legislativa, di *“procedere all'accantonamento dei posti vacanti che sarebbero stati fruibili qualora le graduatorie in questione fossero state pubblicate entro il termine del 31 agosto 2024, nel limite numerico dei posti banditi o, se*



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO

inferiore, dei candidati ammessi alla prova orale. All'interno di ciascuna provincia sarà poi necessario individuare le sedi da accantonare, secondo specifici criteri stabiliti a livello locale".

Vista la nota della Direzione Generale USR Veneto prot. n. 20624 del 13 agosto 2024 ad oggetto "accantonamento dei posti vacanti per le nomine da graduatorie delle procedure concorsuali che saranno presumibilmente pubblicate entro il 10 dicembre 2024";

Applicati i criteri di individuazione dei posti da accantonare, esplicitati nella richiamata nota della Direzione Generale dell'USR Veneto;

DECRETA

1. Sono individuati nell'elenco allegato al presente Decreto i posti di organico di diritto a.s. 2024/2025 personale docente destinati ai vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che si completeranno entro il 31 dicembre 2024 con graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e non oltre il 10 dicembre 2024.
2. I posti inclusi nell'elenco sono resi indisponibili per le supplenze annuali o fino al 30 giugno (da GAE e GPS) di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e, nelle more dell'espletamento delle suddette procedure assunzionali, i posti medesimi saranno coperti dalle istituzioni scolastiche mediante **contratti a tempo determinato sino alla nomina dell'avente diritto**, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Veneto o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzione www.padova.istruzioneveneto.gov.it

Il Dirigente
Roberto Natale